



REGOLAMENTO GESTIONE PROGETTI ISTITUZIONALI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	16.07.2021; 26.05.2025
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	21.07.2021; 30.04.2025
DECRETO RETTORALE	881/2021 dd. 1.09.2021; 553/2025 dd. 5.06.2025
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Ricerca e Grant Office

Data ultimo aggiornamento: 20 giugno 2025

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza

Amministrativa

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Oggetto del regolamento è la definizione dei criteri di gestione degli overhead forfettari e dei costi del personale esposti a rimborso nei diversi progetti, con la previsione del calcolo di prelievi, come descritto al successivo art. 3, nonché stabilire le regole per l'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale impegnato nei medesimi progetti, secondo quanto previsto dall'art. 6, dal Regolamento di Ateneo in materia di premialità e, per quanto concerne il personale tecnico amministrativo e cel, nei Contratti collettivi integrativi di Ateneo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito di applicazione:

- A. progetti di ricerca, innovazione e sviluppo finanziati attraverso bandi competitivi emanati da organismi pubblici o privati, sia nazionali che internazionali, con esclusione di quelli indicati al successivo comma;
- B. progetti di internazionalizzazione dell'istruzione e della formazione, con esclusione delle mobilità individuali indicate al successivo comma;
- C. convenzioni che hanno natura di attività istituzionali e rapporti di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni;
- D. altri progetti con overhead e/o costo di personale a rimborso non compresi nei punti precedenti e nel successivo comma.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione:

- I. le donazioni;
- II. i finanziamenti europei di istruzione e formazione destinati alla mobilità individuale;
- III. i finanziamenti derivanti da bandi competitivi per cui è esclusa la possibilità di caricare overhead forfettari e costi di personale a rimborso.

Art. 3 - Distribuzione di overhead e costi di personale

L'ammontare degli overhead forfettari e dei costi di personale esposti a rimborso, come previsti nel progetto approvato dall'ente finanziatore e nell'atto di accettazione del finanziamento, viene distribuito con le seguenti proporzioni:

ovh+costi pers esposti	Quota ateneo	Quota struttura	Quota progetto
------------------------	--------------	-----------------	----------------



Fino a 500.000	25%	25%	50%
Quota eccedente 500.000	12%	12%	76%

Queste percentuali (prelievi) sono così destinate:

- Quota Ateneo, destinata ad alimentare i seguenti Fondi:
 - Fondo Ricerca di Ateneo, volto a sostenere, a vario titolo, le attività di ricerca svolte nell'Ateneo;
 - Fondo per la premialità del personale accademico, tecnico amministrativo e cel, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240;
- Quota Struttura: al Dipartimento cui afferisce il progetto; nel caso in cui i progetti vengano gestiti dalle strutture dell'Amministrazione Centrale, la quota destinata alla struttura si va a sommare alla quota di progetto;
- Quota Progetto: al fine dell'incentivazione dell'attività diretta e quale rimborso delle spese generali.

Ciascun fondo di destinazione segue regole proprie, definite dai rispettivi regolamenti e, comunque, nel rispetto della normativa nazionale.

Se previsto come costo ammissibile, in fase di progettazione è obbligatorio richiedere sempre la quota massima prevista dal bando per le voci overhead e/o spese generali forfettarie e/o costi amministrativi, o voci analoghe.

Inoltre, se previsto come costo ammissibile, in fase di progettazione è obbligatorio richiedere un numero di ore a rimborso sia per il personale docente che tecnico amministrativo e cel commisurato realisticamente all'attività scientifica e amministrativa prevista dal progetto.

Le quote a favore della struttura e del progetto vengono calcolate e rese subito disponibili, in fase di apertura del progetto contabile.

Per quanto riguarda le modalità operative di gestione contabile delle poste oggetto del presente regolamento si rimanda ad apposite linee guida predisposte dall'Area dei servizi economico finanziari.

Art. 4 – Casi particolari

Nel caso in cui la voce di costo "overhead" comprenda al suo interno anche una parte di costi diretti (come nei casi di seguito riportati) si applica un regime specifico, motivato dalla peculiare struttura dei costi di tali azioni:

1. finanziamenti con quota overheads che include costi di management, ad esempio:
 - i finanziamenti europei di istruzione e formazione destinati alla mobilità individuale (azioni MSCA - Marie Skłodowska Curie Post Doctoral Fellowships);
 - le Azioni Marie Skłodowska Curie di rete (Doctoral Networks, Staff Exchanges, MSCA and Citizens).
2. finanziamenti con quota overheads che include altri costi diretti, ad esempio:
 - PRIN: costi generali che includono costi diretti (es. missioni e partecipazione ad eventi formativi in Italia, ammortamenti, costi di pubblicazione e divulgazione, inclusi i costi per open access);
 - POR FESR: costi generali, che includono anche i costi del personale amministrativo.



In questi casi verrà convenzionalmente considerato come overhead un ammontare pari alla metà dei “costi generali” previsti dal progetto, e solo su questo ammontare sarà applicato il prelievo.

Nel caso in cui, per motivate e dimostrate esigenze del progetto, fossero necessarie proporzioni diverse tra costi di management e overhead, sarà possibile adottare un calcolo diverso previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Utilizzo della quota di Ateneo

La quota di Ateneo viene destinata per il 40% al Fondo Ricerca di Ateneo e per il 60% al Fondo per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

Nel caso in cui l’attività svolta nell’ambito del progetto non ricomprenda la partecipazione di personale accademico, come nei progetti diversi da quelli di ricerca la quota destinata al FRA e quella destinata al Fondo premialità docenti vengono riversate interamente al Fondo premialità t.a.

Art. 6 – Compensi premiali al personale

I compensi aggiuntivi al personale sono proposti dalla struttura che gestisce il progetto sulle quote di propria competenza (quota “progetto” e, eventualmente, quota “struttura”), secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di premialità. La corresponsione del compenso può avvenire esclusivamente in conseguenza della rendicontazione all’ente finanziatore e del conseguente incasso, eventualmente anche parziale, del contributo.

I compensi sono proposti su indicazione del responsabile scientifico del progetto, tenendo conto in particolare dell’impegno individuale, delle responsabilità e del ruolo svolto, dell’inquadramento all’interno dell’Ateneo del personale coinvolto e individuato con apposito provvedimento adottato in fase di avvio del progetto o durante lo svolgimento dello stesso qualora si renda necessario integrare/modificare l’elenco del personale.

Per quanto concerne il personale tecnico amministrativo, nella determinazione dei compensi spettanti ai singoli per le attività svolte durante l’abituale orario di lavoro, il Responsabile deve tener conto delle competenze scientifico-professionali, della qualificazione e della quantità dell’impegno profuso, dell’ambito di responsabilità ed autonomia che hanno caratterizzato la prestazione, della qualità del lavoro svolto nonché del ruolo ricoperto. Nel caso di attività imprevedibili ed inderogabili che richiedano lo svolgimento di lavoro straordinario, i compensi sono determinati con riferimento al valore delle ore straordinarie.

I compensi corrisposti a professori e ricercatori a valere sugli overhead forfettari derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali (non ricompresi nel PNRR), ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, sono erogati entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale calcolato su base annuale. In questo caso i progetti saranno puntualmente individuati in apposito elenco e la proposta di cui al comma 1 terrà conto anche del numero di partner, della dimensione finanziaria, della complessità e della strategicità dei progetti, secondo quanto disposto in particolare dall’art. 9, comma 1-bis, della Legge 30.12.2010, n. 240 e dalle relative disposizioni ministeriali.

Eventuali importi corrisposti e non dovuti verranno recuperati d’ufficio sulle competenze stipendiali mensili previa comunicazione scritta all’interessato o, se nel frattempo fosse cessato dal servizio, con richiesta formale di versamento diretto.



Art. 7 – Disparità fra importo finanziato e rendiconto approvato

In caso di disparità tra importo finanziato e spesa riconosciuta ammissibile in fase di rendiconto, determinando così la conseguente riduzione degli overhead forfettari e/o dei costi di personale esposti a rimborso e quindi la diminuzione dei prelievi di cui all'art. 3 e 4, la differenza sarà a carico del progetto.

Nel caso in cui venga destinata ad UNITS una quota maggiore di budget rispetto alla previsione iniziale che comporta un aumento dei costi di personale esposti a rimborso e/o degli overhead e quindi un aumento dei prelievi di cui agli art. 3 e 4, sarà necessario ricalcolare di conseguenza la quota a favore dell'ateneo e delle strutture.

Art. 8 – Norme transitorie e applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento si applica dal corrente anno finanziario per i progetti il cui budget progettuale non sia stato ancora approvato dagli organi deliberanti preposti.